

REGOLAMENTO (UE) N. 93/2013 DELLA COMMISSIONE

del 1º febbraio 2013

recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, per quanto riguarda la costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Articolo 2

Definizioni

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Ai fini del presente regolamento si intende per:

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, terzo comma, e l'articolo 5, paragrafo 3,

1. «indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari»: un indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione di abitazioni che sono nuove per il settore delle famiglie e di altri beni e servizi che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie;

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

2. «indice dei prezzi delle abitazioni»: un indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie.

considerando quanto segue:

Articolo 3

Copertura

(1) Il regolamento (CE) n. 2494/95 disciplina la costruzione di indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA).

1. L'indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari comprende le seguenti voci di spesa:

(2) Nell'intento di migliorare la pertinenza e la comparabilità degli IPCA è opportuno vagliare la possibilità di costruire indici dei prezzi per le abitazioni e in particolare per le abitazioni occupate dai proprietari.

O.1. Spese relative alle abitazioni occupate dai proprietari

(3) In vista della costruzione di indici per le abitazioni occupate dai proprietari è necessario elaborare indici dei prezzi delle abitazioni. Questi ultimi costituiscono già di per sé un importante indicatore.

O.1.1. Acquisizioni di abitazioni

(4) Allo scopo di garantire risultati affidabili e comparabili per tutti gli Stati membri è necessario fornire indicazioni metodologiche sulla costruzione degli indici dei prezzi delle abitazioni e delle abitazioni occupate dai proprietari.

O.1.1.1. Abitazioni di nuova costruzione

O.1.1.1.1. Acquisti di abitazioni di nuova costruzione

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE),

O.1.1.1.2. Abitazioni costruite in proprio e grandi ristrutturazioni

O.1.1.2. Abitazioni esistenti che sono nuove per le famiglie

O.1.1.3. Altri servizi inerenti all'acquisizione di abitazioni

O.1.2. Proprietà di un'abitazione

O.1.2.1. Lavori di manutenzione straordinaria

O.1.2.2. Assicurazione sull'abitazione

O.1.2.3. Altri servizi inerenti alla proprietà di un'abitazione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Allo scopo di migliorare la pertinenza e la comparabilità degli indici dei prezzi al consumo armonizzati («IPCA»), il presente regolamento istituisce gli indici dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari.

2. L'indice dei prezzi delle abitazioni comprende le seguenti voci di spesa:

H.1. Acquisti di abitazioni

H.1.1. Acquisti di abitazioni di nuova costruzione

H.1.2. Acquisti di abitazioni esistenti

⁽¹⁾ GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.

⁽²⁾ Parere espresso in data 19 ottobre 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

